

## **D.L. 24-1-2012 n. 1**

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

### **Art. 66** *Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#). Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#). Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. <sup>(168)</sup> <sup>(172)</sup>

1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014. <sup>(170)</sup>

2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'[articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#). <sup>(169)</sup>

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#). <sup>(165)</sup>

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'[articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'[articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'[articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#). <sup>(166)</sup>

4-ter. Il comma 3 dell'[articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), è sostituito dal seguente:  
«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'[articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e dall'[articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». <sup>(166)</sup>

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#), e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree. <sup>(165)</sup>

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#); a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. <sup>(165)</sup>

8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. <sup>(165)</sup>

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. <sup>(167) (171)</sup>

10. L'[articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e l'[articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), sono abrogati. <sup>(165)</sup>

---

(165) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#).

(166) Comma inserito dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#).

(167) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63](#) (Gazz. Uff. 10 aprile 2013, n. 63 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione, di cui ai commi precedenti, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(168) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, dall' [art. 1, comma 32, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(169) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 34, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(170) Comma inserito dall' [art. 3, comma 2-ter, D.L. 30 novembre 2013, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 gennaio 2014, n. 5](#).

(171) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63](#) (Gazz. Uff. 10 aprile 2013, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 9, secondo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a), e 19 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#) e all'[articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#).

(172) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 20 maggio 2014](#).